STUDIO RUSCONI
commercialisti

Studio Rusconi
Commercialisti

Via Giotto, 3
20145 Milano

Tel.: +39 02 48010081
Web: www.studiorusconicommercialisti.it
Email: info@studiorusconicommercialisti.it

Ai gentili Clienti

Loro sedi

LA LEGGE DI BILANCIO 2022

(Fonti: SEAC – FiscoeTasse)

Gentile Cliente,

in data 31.12.2021 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge n. 234/2021 contenente una serie di interessanti novità di natura fiscale, in vigore a partire dall'1.1.2022.

In questa circolare si esaminano le novità a nostro parere più rilevanti:

❖ NUOVI SCAGLIONI / ALIQUOTE / DETRAZIONI IRPEF - Art. 1, comma 2

Il comma 2 della legge di Bilancio affronta la c.d. riforma dell'IRPEF, modificando la tassazione delle persone fisiche sia dal punto di vista degli scaglioni di reddito e delle aliquote, sia delle relative detrazioni per lavoratori dipendenti, autonomi e per i pensionati.

Entrando nel merito, la lettera a) del comma 2 modifica:

- gli scaglioni che vengono rimodulati;
- le aliquote che vengono sia ridotte, da cinque a quattro, sia rimodulate.

In particolare, nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi l'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

SCAGLIONI DI REDDITO	LEGGE DI BILANCIO 2022	DISCIPLINA PREVIGENTE
fino a 15.000 euro	23%	23%
oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro	25%	27%
oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro	35%	38% oltre 28.000 euro fino a 55.000 euro
oltre 50.000 euro	43%	* 41% oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro * 43% oltre 75.000 euro

❖ ESCLUSIONE IRAP PERSONE FISICHE DAL 2022 - commi 8 e 9

A decorrere dal 2022 l'IRAP non è più dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali, nonché arti e professioni di cui alle lett. b) e c) del comma 1 dell'art. 3, D.Lgs. n. 446/97.

Rimangono ancora assoggettate ad IRAP, a titolo esemplificativo:

- snc, sas, società di fatto, associazioni professionali / società tra professionisti;
- società ed enti soggetti IRES (spa, sapa, srl, società cooperative, ecc.).

❖ DETRAZIONI INTERVENTI EDILIZI / ENERGETICI - commi da 28 a 43

Comma 28 - SUPERBONUS 110%: Viene introdotta la proroga del Superbonus 110% prevista per gli interventi di efficienza energetica, nonché per quelli antisismici. Ecco le principali novità:

- per i condomini, le persone fisiche (al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione) e per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, viene prevista una proroga fino al 2025 con una progressiva diminuzione della percentuale di detrazione che passa dal 110% per le spese sostenute entro il 31.12.2023 fino al 65% per quelle sostenute nell'anno 2025:

PERCENTUALE DI DETRAZIONE	DATA DI SOSTENIMENTO DELLE SPESE
110%	Spese sostenute entro il 31.12.2023
70%	Spese sostenute entro il 31.12.2024
65%	Spese sostenute entro il 31.12.2025

- Viene previsto che per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche, l'agevolazione fiscale spetta anche per le spese sostenute entro il 31.12.2022 a condizione che alla data del 30.06.2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo (senza più riferimento al valore ISEE);
- la detrazione è da ripartire tra gli aventi diritto in 4 quote annuali di pari importo per la parte di spese sostenuta dal 01.01.2022;
- viene prorogata al 31.12.2025 la facoltà di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura in luogo della detrazione fiscale per gli interventi rientranti nella disciplina del Superbonus;
- sono state trasfuse nel provvedimento in esame le norme del D.L. 157/2021 che:

✓ estendono l'obbligo del visto di conformità anche al caso in cui il c.d. Superbonus sia utilizzato in detrazione nella dichiarazione dei redditi;

✓ dispongono che per stabilire la congruità dei prezzi, da asseverarsi da parte di un tecnico abilitato, occorre fare riferimento oltre ai prezzari individuati dal decreto MISE del 06.08.2020 anche ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro il 09.02.2022.

Comma 29 - Proroga trasformazione detrazioni in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d'imposta cedibile: Viene prorogata agli anni 2022, 2023 e 2024 la facoltà dei contribuenti di usufruire delle detrazioni fiscali concesse per gli interventi in materia edilizia ed energetica, alternativamente sotto forma di sconto in fattura, oppure di credito d'imposta cedibile anche a banche e intermediari finanziari.

Viene altresì prorogata al 31.12.2025 la facoltà di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, in luogo della detrazione fiscale, per le spese sostenute per gli interventi coperti dal c.d. Superbonus.

Viene poi introdotto l'obbligo del visto di conformità anche in caso di opzione per la cessione del credito o sconto in fattura relativa alle detrazioni fiscali per lavori edilizi diversi da quelli che danno diritto al Superbonus 110% e l'obbligo di asseverazione della congruità di prezzi, da operarsi a cura dei tecnici abilitati. Nel merito occorre fare riferimento oltre ai prezzari individuati dal decreto MISE del 06.08.20 anche ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro transizione ecologica, da adottare entro il 09.02.22.

INTERVENTI SOTTOSPOSTI ALL'OBBLIGO	INTERVENTI ESCLUSI DALL'OBBLIGO
◆ interventi di recupero del patrimonio edilizio e di efficienza energetica ◆ interventi di adozione di misure antisismiche (c.d. sismabonus) ◆ interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (c.d. bonus facciate) ◆ interventi di installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici	◆ interventi di c.d. edilizia libera[23] ◆ gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell'edificio, fatta eccezione per gli interventi relativi al c.d. bonus facciate

Comma 37 - Proroga detrazioni fiscali efficienza energetica e ristrutturazione edilizia:

il comma 37 dispone la proroga fino al 31.12.2024 delle detrazioni spettanti per:

- la detrazione al 65% per le spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. ecobonus);
- le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti (fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro);
- la detrazione nella misura del 50% per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro;
- le spese sostenute per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici. Per tali ultime spese la norma riduce l'importo massimo detraibile, fissandolo nella misura di 10.000 euro per l'anno 2022 e di 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024;
- la detrazione al 50%, fino ad una spesa massima di 96.000 euro, per gli interventi di ristrutturazione edilizia[1];
- proroga fino al 2024 del c.d. Bonus verde[2]: l'agevolazione consiste nella detrazione dall'imposta lorda del 36% della spesa sostenuta, nel limite di spesa di 5.000 euro annui e - pertanto - entro la somma massima detraibile di 1.800 euro. La detrazione è ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo nell'anno effettivamente di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
- Modifiche al bonus facciate: il comma 39 estende al 2022 l'applicazione del c.d. "bonus facciate" per le spese finalizzate al recupero o restauro della facciata esterna di specifiche categorie di edifici, riducendo però dal 90% al 60% la percentuale di detraibilità.

---

[1] ovvero interventi di:
✓ manutenzione ordinaria (solo sulle parti comuni di edifici residenziali), straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia (sulle parti comuni di edificio residenziale e sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale); ✓ ricostruzione o ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ✓ realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, ✓ eliminazione delle barriere architettoniche, ✓ prevenzione del compimento di atti illeciti da parte di terzi, ✓ cablatura degli edifici e contenimento dell'inquinamento acustico, ✓ risparmio energetico con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia, ✓ adozione di misure antisismiche, ✓ bonifica dall'amianto e opere volte ad evitare gli infortuni domestici.

[2] ovvero l'agevolazione fiscale inerente: i) la sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi; ii) la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili; iii) interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali entro il medesimo importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo; iiii) tra le spese detraibili sono comprese quelle di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi ivi indicati.

❖ CREDITO D'IMPOSTA BENI STRUMENTALI / RICERCA E SVILUPPO - commi 44 e 45

Comma 44 - credito d'imposta investimenti in beni strumentali

È confermata la proroga, con contestuale rimodulazione delle relative misure, dei crediti d'imposta ex art. 1, comma 1051 e seguenti, Legge n. 178/2020 per gli investimenti in beni materiali ed immateriali strumentali nuovi "Industria 4.0" di cui alle citate Tabelle A e B.

In particolare i crediti d'imposta per gli investimenti in beni "Industria 4.0", spettanti esclusivamente alle imprese, sono ora riconosciuti per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 fino al 31.12.2025 ovvero fino al 30.6.2026 a condizione che entro il 31.12.2025 sia accettato l'ordine e siano versati acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione.

La proroga non riguarda gli investimenti in beni strumentali "generici", per i quali l'agevolazione, usufruibile sia dalle imprese sia dai lavoratori autonomi, si esaurisce con riferimento agli investimenti effettuati entro il 31.12.2022 (30.6.2023).

Anche con riferimento al credito d'imposta per gli investimenti in beni materiali ed immateriali "Industria 4.0" di cui alle predette Tabelle A e B effettuati nel periodo oggetto di proroga è confermata la necessità di:

- inviare una comunicazione al MISE, utilizzando lo specifico modello da inviare entro il termine di presentazione del mod. REDDITI relativo al periodo d'imposta di effettuazione degli investimenti, per consentire allo stesso "di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative". Si segnala che la mancata comunicazione al MISE non pregiudica comunque la spettanza dell'agevolazione.
- predisporre una perizia asseverata / attestato da cui risulti che i beni possiedono le caratteristiche tecniche previste e la relativa interconnessione al sistema aziendale. Per i beni di costo unitario pari o inferiore a € 300.000, la perizia può essere sostituita da una dichiarazione resa dal legale rappresentante ex DPR n. 445/2000.

Le fatture / documenti devono riportare l'espresso riferimento alle disposizioni normative in esame. A tal fine, con riferimento agli investimenti in beni "Industria 4.0" effettuati nei periodi oggetto della proroga in esame, può essere utilizzata la seguente dicitura:

"Acquisto per il quale è riconosciuto il credito d'imposta ex art. 1, comma 44, Legge n. 234/2021".

Comma 45 - Credito R&S / Innovazione Tecnologica / Attività innovative

È confermata la proroga del credito d'imposta introdotto dall'art. 1, commi da 198 a 208, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020):

- fino al 31.12.2031 per gli investimenti in ricerca e sviluppo;
- fino al 31.12.2025 per gli investimenti in:
  - i) transizione ecologica;
  - ii) innovazione tecnologica 4.0;
  - iii) altre attività innovative.

La misura del credito è differenziata a seconda dell'attività agevolabile nonché del periodo di effettuazione dell'investimento.

Attività agevolabili	Periodo investimento	Misura / limite credito d'imposta
Attività di ricerca e sviluppo (comma 200)	fino al 31.12.2022	20% della base di calcolo limite massimo annuale € 4 milioni
	dall'1.1.2023 al 31.12.2031	10% della base di calcolo limite massimo annuale € 5 milioni
Attività di innovazione tecnologica (comma 201)	fino al 31.12.2023	10% della base di calcolo limite massimo annuale € 2 milioni
	dall'1.1.2024 al 31.12.2025	5% della base di calcolo limite massimo annuale € 2 milioni
Attività innovative di design e ideazione estetica (comma 202)	fino al 31.12.2023	10% della base di calcolo, limite massimo annuale € 2 milioni
	dall'1.1.2024 al 31.12.2025	5% della base di calcolo limite massimo annuale € 2 milioni
Attività di innovazione tecnologica finalizzata a realizzare prodotti / processi di produzione nuovi o sostanzialmente rigenerati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica / innovazione digitale 4.0	fino al 31.12.2022	15% della base di calcolo limite massimo annuale € 2 milioni
	dall'1.1.2023 al 31.12.2023	10% della base di calcolo limite massimo annuale € 4 milioni
	dall'1.1.2024 al 31.12.2025	5% della base di calcolo limite massimo annuale € 4 milioni

La base di calcolo va assunta al netto di altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili.

❖ AGEVOLAZIONE "PRIMA CASA" UNDER 36 - comma da 151 a 153

È confermata la proroga dal 30.6 al 31.12.2022 delle agevolazioni per favorire l'autonomia abitativa dei "giovani" per l'acquisto della "prima casa" di cui all'art. 64, commi da 6 a 11, DL n. 73/2021, c.d."Decreto Sostegni-bis".

In particolare per gli:

- atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di "prime case" (tranne quelle di categoria

catastale A/1, A/8 e A/9);

- atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà / usufrutto / uso e abitazione relativi alle stesse;

stipulati nel periodo 26.5.2021 - 31.12.2022 (in precedenza 30.6.2022), è previsto l'esonero dal pagamento:

- dell'imposta di registro;
- delle imposte ipotecaria e catastale;

a favore degli under 36 con un ISEE non superiore a € 40.000.

In caso di acquisto della "prima casa" soggetto ad IVA (aliquota ridotta del 4%), considerato che l'IVA deve essere comunque corrisposta all'impresa cedente, l'agevolazione è riconosciuta sotto forma di credito d'imposta di ammontare pari all'IVA corrisposta, utilizzabile:

- in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti / denunce presentati dopo l'acquisizione del credito;
- in diminuzione dell'IRPEF dovuta in base alla dichiarazione da presentare successivamente all'acquisto;
- in compensazione nel mod. F24 (codice tributo "6928").

Inoltre è stabilito che i finanziamenti erogati per l'acquisto / costruzione / ristrutturazione di immobili ad uso abitativo, per i quali ricorrono i predetti requisiti soggettivi e oggettivi, la cui sussistenza risulti nell'atto di finanziamento, sono esenti dall'imposta sostitutiva delle imposte di registro / bollo / ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, prevista nella misura del 0,25% dall'art. 18, DPR n. 601/73.

❖ BONUS AFFITTO UNDER 31 - comma 155

È confermata la modifica della detrazione di cui al comma 1-ter dell'art. 16, TUIR, a favore dei "giovani" che stipulano contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, c.d. "bonus affitti giovani".

In particolare, possono beneficiare del bonus:

- i giovani di età compresa fra i 20 e i 31 anni non compiuti;
- con un reddito complessivo non superiore a € 15.493,71;

che stipulano un contratto di locazione ai sensi della Legge n. 431/98:

– per l'intera unità immobiliare / porzione di essa;

– da destinare a propria residenza.

L'unità immobiliare deve essere diversa dall'abitazione principale dei genitori / coloro cui sono affidati dagli organi competenti.

La detrazione spetta per i primi 4 anni di durata del contratto nella misura:

- pari a € 991,60;

ovvero, se superiore

- pari al 20% del canone di locazione, entro il limite massimo di € 2.000 di detrazione.

❖ SOSPENSIONE AMMORTAMENTI - comma 711

Nell'ambito del DL n. 104/20, c.d. "Decreto Agosto", il Legislatore ha previsto, tra l'altro, con l'intento di non "aggravare" il bilancio d'esercizio 2020, la possibilità di "sospendere" (in tutto o in parte) l'imputazione contabile degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali.

Ora, in sede di approvazione è stato previsto che la predetta disposizione è applicabile anche al bilancio d'esercizio 2021 a favore dei soggetti che nel bilancio d'esercizio 2020 "non hanno effettuato il 100 per cento dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali".

❖ ESTENSIONE TERMINE PAGAMENTO CARTELLE - comma 913

In sede di approvazione, per le cartelle di pagamento notificate dall'Agente della riscossione nel periodo 1.1 - 31.3.2022, è stato esteso a 180 giorni il termine per il pagamento delle somme risultanti dal ruolo.

Milano, 17/01/2022

STUDIO RUSCONI